



REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

**SCUDERIA FERRARI CLUB S.C.AR.L.
2025-2027**

Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. - Regolamento di esercizio

Definizioni

I termini sotto elencati hanno il seguente significato:

- Per **Accordo di sub-licenza per l'uso del marchio/logo Scuderia Ferrari Club, o Accordo di Sub-licenza** s'intende il contratto di concessione all'utilizzo del Logo Scuderia Ferrari Club sottoscritto tra la Società, ovvero direttamente dalla Ferrari, ed il Socio Ordinario (Articolo 19 dello Statuto - "Accordo di Sub-licenza per l'uso del Marchio Scuderia Ferrari Club" – Allegato C);
- Per **Associato o Tesserato** s'intende la persona fisica che aderisce (è associata) al Socio Ordinario (o Club), che sia in regola con il versamento della quota consortile annuale di gestione per i servizi erogati dalla Società, per il tramite del Socio Ordinario di appartenenza ovvero in via diretta tramite le procedure stabilite dalla Società;
- Per **Componenti del C.I.C.O.** s'intendono i componenti del Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo eletti su base territoriale secondo quanto previsto dallo Statuto della Società (art.16);
- Per **Direzione Operativa** s'intende il soggetto nominato dall'Organo Amministrativo e delegato ad attività specifiche (Articolo 14 dello Statuto - Amministrazione della Società);
- Per **Enti Appartenenti o Collegati** a Ferrari s'intendono i Ferrari Owners Club (FOC, Es. Ferrari Owners Club Italia), i Dealer Ferrari (Es. Rossocorsa), i Musei Ferrari ecc.;
- Per **Ente Non Associato** s'intende qualsiasi associazione, ente non commerciale, costituita o da costituire, che richiede di acquisire la qualità di Socio Ordinario.
- Per **Ferrari** s'intende la società Ferrari S.p.A. titolare di diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonché gli Enti, interni ed esterni, ad essa collegati;
- Per **Logo Scuderia Ferrari Club** s'intende il marchio/logo della Società, espresso in lettera e/o figurativo;
- Per **Organo Amministrativo** s'intende l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente della Società (Articolo 13 dello Statuto - "Organi della Società");
- Per **Regolamento** s'intende il presente documento, inclusi i suoi allegati, che il Socio Ordinario ed i suoi Tesserati sono tenuti ad osservare;
- Per **Società** s'intende **ScuderiaFerrariClub S.c.ar.l.** (Società Consortile a responsabilità Limitata);
- Per **Socio Fondatore** s'intende Ferrari S.p.A.;
- Per **Socio Ordinario** s'intende il Club, nella sua denominazione originaria ovvero in quella derivante dal rapporto societario con la Società, che detiene la quota di partecipazione nella Società.

1. I SOCI ORDINARI, SOCI ONORARI E SOSTENITORI

1.1 Termini e condizioni per l'acquisizione della qualità di Socio Ordinario.

1.1.1 Il Socio Ordinario è un ente associativo, di norma preesistente, costituito in Italia o all'Estero nelle forme giuridicamente ammesse dalle norme vigenti nel paese di stabilimento. È una persona giuridica, autonoma, indipendente, preferenzialmente un ente non commerciale e senza scopi di lucro (in Italia il riferimento è l'art. 148 T.U.I.R. come modificato di tempo in tempo). La qualità di Socio Ordinario si assume successivamente (i) all'accettazione di un'istanza di adesione da parte dell'Organo Amministrativo; (ii) all'acquisto di una quota della Società nelle forme previste per i trasferimenti delle quote delle S.r.l.; e (iii) alla sottoscrizione dell'Accordo di Sub-Licenza. Il Socio Ordinario non può acquistare più di una quota di capitale della Società. Le quote della Società non sono, per Statuto, trasferibili tra Soci Ordinari.

La mancata sottoscrizione dell'Accordo di Sub-Licenza impedisce l'assunzione della qualità di Socio Ordinario poiché costituisce comportamento in pregiudizio dei marchi del Socio Fondatore (art.7 Statuto).

Al raggiungimento del numero minimo d'iscritti, indicato al punto 2.5 del presente Regolamento, il Socio Ordinario beneficerà delle prerogative ad esso riservate in quanto Socio e sottoscrittore dell'Accordo di Sub-Licenza; oltre a quanto sopra al Socio Ordinario sarà spedita una "targa sociale" per l'affissione presso la sede associativa.

In caso di smarrimento della targa dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Direzione Operativa; una nuova targa potrà a richiesta essere messa a disposizione solo a spese del Socio Ordinario.

1.1.2 Possono divenire Soci Ordinari gli enti associativi di cui al punto 1.1 con un congruo numero di tesserati attivi analogo al limite minimo previsto per i Soci Ordinari di cui al punto 2.5 del presente Regolamento.

Si specifica che qualora pervengano all'Organo Amministrativo istanze di adesione da parte di enti locati in zone già interessate dalla presenza di un Socio Ordinario, attivo ed in regola con le disposizioni statutarie e regolamentari, esse saranno valutate con la Direzione Operativa, sentito il parere consultivo del Coordinatore e del relativo Componente territoriale del C.I.C.O. L'Organo Amministrativo analizzerà la situazione avuto riguardo delle circostanze e non limitando la propria valutazione al solo aspetto territoriale.

1.1.3 La denominazione del Socio Ordinario - così come assegnata dall'Accordo di Sub-Licenza - dovrà essere sempre legata al territorio di appartenenza.

Qualsiasi trasferimento della sede legale dell'Associazione potrà aver luogo solo all'interno della provincia di appartenenza e in ogni caso non presso un comune ove sia già presente un Socio Ordinario riconosciuto che avrà quindi priorità di stabilimento.

Sarà compito della Società dare mandato ai Componenti del C.I.C.O. responsabili su base territoriale affinché verifichino, con i Soci Ordinari già esistenti, che la richiesta di variazione possa essere accolta.

Qualora un Socio Ordinario intendesse invece trasferire la propria sede legale al di fuori della provincia di appartenenza, la Direzione Operativa indicherà l'iter più appropriato da seguire.

L'Organo Amministrativo della Società potrà richiedere ai Soci Ordinari già attivi la cui denominazione non presenti un collegamento sufficiente con il territorio di appartenenza o sia in contrasto con richieste di associazione pervenute successivamente alla Società una variazione della denominazione. Tale richiesta sarà esaminata insieme al Socio Ordinario e la nuova denominazione sarà concordata con lo stesso.

1.1.4 Il Socio Ordinario assume determinazioni in assoluta autonomia per quanto concerne l'esercizio delle proprie attività istituzionali ma si conforma ai principi dettati dallo Statuto dal presente Regolamento, dall'Accordo di Sub-Licenza, alle delibere ed alle comunicazioni emanate dall'Organo Amministrativo e dal Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo. Il Socio Ordinario, **non essendo mai un'emanazione diretta della Società**, è interamente responsabile per gli atti che assume ed attua sotto ogni profilo: civile, fiscale, contabile, amministrativo e penale.

1.1.5 La Società **eroga i propri servizi ai Soci Ordinari** a fronte del rispetto delle normative di tempo in tempo vigenti nonché di tutte le norme e degli obblighi statutari, regolamentari e dell'Accordo di Sub-Licenza del marchio. Il risultato di taluni servizi ha effetto diretto nel rapporto tra il Socio Ordinario/Club ed i propri Tesserati. L'emissione della tessera annuale nominativa per ciascun tesserato da parte della Società costituisce titolo per il tesserato stesso di usufruire dei servizi dedicati erogati

dalla Società.

- 1.1.6 Nel caso si ravvisi la necessità di rendere servizi a terzi, l'Organo Amministrativo della Società opererà in conformità dell'art. 3 dello Statuto, accertato, inoltre, che la prestazione di questi servizi non comporti oneri a carico dei Soci Ordinari.

Il Socio Ordinario, nella figura del Presidente/Legale Rappresentante, s'impegna a segnalare, con tempestività, alla Società (Organo Amministrativo o suo delegato, ivi inclusa la Direzione Operativa), e per conoscenza al Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo (al Coordinatore) qualsiasi fatto e/o evento di cui abbia conoscenza, eventualmente anche con riferimento ai propri Tesserati (ivi inclusi i componenti del proprio organo amministrativo) ritenuto in contrasto con lo scopo, e/o lesivo dei diritti o dell'immagine o reputazione della Società, nonché degli articoli 2 e 3 del vigente Statuto della Società, supportando tale informazione con adeguata documentazione. La Società, successivamente ad una verifica, ha facoltà di scegliere se agire direttamente o, qualora ne ricorrano le condizioni, tramite il Socio Fondatore. La Società (o il Socio Fondatore (a seconda dei casi)), dopo un'attenta valutazione dell'evento segnalato, o di cui sia altrimenti venuta a conoscenza, e delle indicazioni ricevute dal Socio Fondatore, (i) fornirà eventualmente un riscontro al Socio Ordinario sulla segnalazione, tramite l'Organo Amministrativo o suo delegato, ed informerà della questione il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo tramite la Direzione Operativa; e (ii) laddove ritenga che si sia effettivamente verificato un fatto e/o un evento ritenuto in contrasto con lo scopo, e/o lesivo dei diritti o dell'immagine o reputazione della Società in relazione ai componenti degli organi amministrativi di un Socio Ordinario, avrà la facoltà – a propria esclusiva discrezione – di notificare tempestivamente ai Tesserati del Socio Ordinario l'intervenuta verifica di tali violazioni al fine di consentire la sostituzione dei componenti interessati entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notificazione. Laddove il Socio Ordinario non provveda entro tale termine alla sostituzione, troverà applicazione il punto 12.4 del presente Regolamento.

- 1.1.7 La Società potrà seguire il medesimo procedimento qualora venga rilevato che un Socio Ordinario, pur essendo a conoscenza di attività in contrasto con lo scopo e/o lesive dei diritti della Società, non ne ha dato adeguata informazione.

1.2 Variazione della denominazione del Socio Ordinario e utilizzo del Logo Scuderia Ferrari Club.

- 1.2.1 Il Logo *Scuderia Ferrari Club* è un marchio/logo registrato e di proprietà del Socio Fondatore concesso in licenza alla Società esclusivamente per gli scopi indicati allo Statuto, al presente Regolamento e all'Accordo di Sub-Licenza. L'utilizzo di tale marchio/logo è subordinato all'acquisizione della qualità di Socio Ordinario. Non è consentito, ed è considerato illegale a tutti gli effetti civili e penali, l'utilizzo del marchio/logo da parte di enti non qualificati come Soci Ordinari, ancorché richiedenti tale qualifica. Il Socio Ordinario potrà utilizzare il marchio/logo della Società, anche per la formazione della propria denominazione, unicamente a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Sub-Licenza.

Ciò significa che il soggetto richiedente la qualifica di Socio Ordinario non potrà prevedere nella propria denominazione il marchio/logo della Società, in forma scritta o figurativa, e solo successivamente all'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario ed alla sottoscrizione dell'Accordo di Sub-Licenza potrà modificare e/o integrare la propria denominazione nei documenti identificativi dell'associazione, ivi inclusa la richiesta di attribuzione di codice fiscale.

Costituisce elemento identificativo e distintivo della qualifica di Socio Ordinario l'inserimento nella **denominazione del Socio Ordinario del riferimento al territorio di stabilimento dello stesso**. Con riferimento ai nuovi Soci Ordinari, è tutelata la priorità acquisita dai Soci Ordinari precedentemente divenuti soci in applicazione di un principio di tutela dell'esistente.

La denominazione così composta non determina, in ogni caso, alcuna esclusiva territoriale con riferimento all'esercizio delle attività del Socio Ordinario. Il Socio Ordinario non ha alcuna facoltà e/o diritto di concedere il marchio/logo in sub-licenza, in uso o trasferirlo, a qualsiasi titolo, a terzi anche se facente parte della propria denominazione.

1.3 Obblighi del Socio Ordinario. Esclusioni, recesso o cessazione dell'attività.

- 1.3.1 I Soci Ordinari, oltre a quanto previsto nell'articolo 6 dello Statuto (Obblighi dei Soci Ordinari), sono sempre assoggettati ai seguenti obblighi:

- a) Versare regolarmente i contributi consorziali di cui all'articolo 12 dello Statuto, entro il 31 gennaio di ogni anno;

- b) Versare le quote di corrispettivo per i servizi di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
- c) Osservare lo Statuto, l'Accordo di Sub-Licenza, il Regolamento, le delibere assunte dall'Assemblea, dall'Organo Amministratore e dal Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo;
- d) Prestare concreta e opportuna collaborazione per il raggiungimento dello scopo della Società e la migliore riuscita delle iniziative della stessa;
- e) Non svolgere attività o prendere parte ad iniziative che possano costituire, generare turbativa e/o danno alla Società, al Socio Fondatore compresi gli Enti ad esso collegati, agli altri Soci Ordinari;
- f) Vigilare, responsabilmente, sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte di tutti i Tesserati.

1.3.2 Nel caso di perdita della qualità di Socio Ordinario, ossia nei casi di esclusione/recesso ovvero di cessazione dell'attività, verrà meno la legittimazione all'uso, a qualsiasi titolo, della denominazione *"Scuderia Ferrari Club"*, del Logo Scuderia Ferrari Club, sia letterale che figurativo, licenziato. Nei casi sopra indicati, ed in modo specifico prima della cessazione dell'attività con estinzione dell'associazione e cancellazione del Codice Fiscale e/o Partita Iva, ovvero altro codice identificativo della medesima tipologia (valido nei paesi esteri), presso gli Enti competenti, il Socio Ordinario dovrà procedere a:

- (i) Cedere la propria quota al Socio Fondatore, secondo le istruzioni che saranno comunicate dalla Direzione Operativa;
- (ii) Eliminare dalla propria denominazione la dicitura *"Scuderia Ferrari Club"*, documentando adeguatamente alla Società le modifiche operate;
- (iii) Cessare e far cessare qualsiasi utilizzo della denominazione e del Logo Scuderia Ferrari Club anche su pagine web/ Social o altri profili di medesimo contenuto e/o utilizzo, nonché da qualsiasi materiale promozionale (es.: striscioni, bandiere, roll-up, ecc.);
- (iv) in caso di cessazione dell'attività, ed estinzione dell'associazione originaria, documentare adeguatamente la stessa con il Verbale dell'Assemblea Straordinaria, delibera di scioglimento dell'ente e attestazione di chiusura della posizione presso l'Agenzia fiscale competente. Si specifica che nella delibera di scioglimento dell'Associazione dovranno essere indicati i dati identificativi del conto corrente (Codice IBAN) utili per la liquidazione della quota di capitale sociale versata in sede di adesione. Traccia documentale della transazione dovrà essere conservata agli atti;
- (v) Riconsegnare alla Società, a proprie spese, la targa sociale a suo tempo assegnata, riportante la denominazione ufficiale, ivi compresa quelle di eventuali delegazioni attive;
- (vi) Riconsegnare alla Società, a proprie spese, eventuali *"Memorabilia Ferrari"* (intesi sia come componenti di carrozzeria solitamente di colore rosso/bianco che componenti d'impianto frenante, motore, cambio, etc.) ricevuti durante gli anni di attività del Socio Ordinario.
- (vii) I Soci Ordinari che riceveranno dei *"Memorabilia Ferrari"* sono tenuti a sottoscrivere un contratto di comodato di beni a titolo gratuito. I Soci Ordinari dovranno attenersi pedissequamente alle previsioni contrattuali circa l'utilizzo di tali oggetti.

1.4 Soci Onorari e Soci Sostenitori.

1.4.1 Alla nomina dei Soci Onorari di cui all'articolo 4 dello Statuto, in aggiunta ai soggetti che assumono la qualifica d'ufficio in dipendenza della posizione rivestita nell'organizzazione del Socio Fondatore secondo quanto previsto al medesimo articolo, provvede l'Organo Amministrativo, con il parere vincolante del Socio Fondatore e parere consultivo del C.I.C.O. Fatte salve le designazioni d'ufficio sopra citate, la nomina quale Socio Onorario, qualifica riservata alle persone fisiche, ha la medesima durata e scadenza di quella dell'Organo Amministrativo della Società (articolo 14 - 2° comma dello Statuto). Il Socio Onorario può essere riconfermato per successivi esercizi.

1.4.2 I Soci Sostenitori sono persone fisiche, generalmente tesserate ad un Socio Ordinario, nominate dall'Organo Amministrativo per particolari qualità, competenze, ovvero per l'aver posto in essere - di concerto con la Direzione Operativa - atti a sostegno delle attività della Società, siano essi relativi all'operatività della stessa ed al rispetto delle disposizioni di statuto e Regolamento, che allo sviluppo e promozione dell'immagine della Società.

È espressamente esclusa l'attribuzione della qualifica di Socio Sostenitore a rappresentanti legali di Soci Ordinari, quali ad esempio i presidenti e/o loro delegati. La nomina ha, di regola, la medesima durata e scadenza di quella dell'Organo Amministratore della Società (articolo 14 - 2° comma dello Statuto). Il Socio Sostenitore può essere riconfermato per successivi esercizi in considerazione degli atti posti in essere e/o delle competenze messe a disposizione della Società.

Il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo della Società (articolo 16 dello Statuto), fermo restando i compiti ad esso statutariamente attribuiti, può proporre all'Organo Amministrativo, sempre per il tramite della Direzione Operativa, la nomina di Soci Sostenitori, in relazione a specifiche necessità di natura gestionale, giuridica, disciplinare ed operativa. La proposta deve essere supportata da una documentazione idonea a giustificare la necessità, redatta e presentata a cura del Coordinatore del Comitato. I Soci Sostenitori, come sancito nell'articolo 16 dello Statuto, sono a tutti gli effetti componenti del Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo e partecipano all'Assemblea Annuale Generale dei Soci con potere di voto consultivo.

I Soci Sostenitori non hanno alcun potere di rappresentanza della Società ovvero del Socio Fondatore, ma possono ricevere deleghe per la gestione di specifici temi ed il raggiungimento di obiettivi.

I Soci Sostenitori non potranno ricoprire altri incarichi all'interno del C.I.C.O. (ad es. non potranno essere delegati regionali).

- 1.4.3 In quanto persone fisiche, a carico dei Soci Onorari e dei Soci Sostenitori non gravano quote associative, contributi consortili di alcun genere; essi non sono titolari di quote di partecipazione alla Società e non esercitano i diritti che competono ai Soci Ordinari ed al Socio Fondatore. Soci Onorari e Soci Sostenitori usufruiscono per il periodo di validità della nomina, dei medesimi servizi riservati ai Tesserati. Le nomine sono gratuite. Ad essi può essere, tuttavia, rilasciata, a cura della Società, una tessera specifica (es.: *Supporting Member*) di coerente validità.

1.5 Delegazioni di Soci Ordinari - Attivazione di una "delegazione secondaria" da parte di un Socio Ordinario. Condizioni, regole e procedure.

- 1.5.1 Tale possibilità dovrà essere espressamente prevista ed indicata nello Statuto del Socio Ordinario interessato. Qualora non lo fosse, il Socio Ordinario dovrà, quanto meno modificare/integrare il proprio Statuto, generalmente mediante la convocazione della propria Assemblea Straordinaria e provvedere a tutti gli eventuali oneri relativi alle comunicazioni agli Enti ispettivi di controllo (es.: Agenzia delle Entrate).
- 1.5.2 Il Socio Ordinario dovrà informare preventivamente dell'iniziativa, mediante una comunicazione specifica a firma del Presidente, la Società, tramite la Direzione Operativa, il Coordinatore del Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo ed i Componenti dello stesso rappresentanti il territorio interessato. Alla comunicazione dovrà essere allegato lo Statuto dell'associazione con indicata la possibilità di apertura di sedi secondarie e/o delegazioni. I Componenti del C.I.C.O. possono, eventualmente formulare il proprio parere consultivo.
- 1.5.3 Il Socio Ordinario acquisisce la facoltà di avviare/gestire una delegazione territoriale, qualora siano già attivi tesserati provenienti dall'area interessata, in numero congruo da giustificare la necessità di una struttura di gestione, comunque non inferiore a venticinque (25) Tesserati Ordinari. Il Socio/Club - in qualità di Ente autonomo - dovrà variare la propria denominazione che riconduca, ove questo sia possibile, ad un territorio più ampio (ad esempio: da SFC di Erba a SFC di Como), ottenendo preventiva autorizzazione dalla Direzione Operativa.
- 1.5.4 L'eventuale delegazione di un Socio Ordinario già esistente potrà essere costituita solo nella stessa provincia di appartenenza. A titolo di esempio: lo "*Scuderia Ferrari Club Firenze*" non potrà costituire una delegazione avente sede a Montecatini Terme, trattandosi di provincia diversa da quella della sede principale del Socio Ordinario.
L'Organo Amministrativo della Società potrà richiedere che situazioni esistenti in contrasto con quanto sopra siano essere sanate a cura del Socio Ordinario.
- 1.5.5 La delegazione non ha e non avrà alcuna autonomia per quanto concerne la gestione dei rapporti interni/esterni legati al rapporto contrattuale/associativo con la Società. In tal senso non sarà consentito e ammesso, l'uso di un marchio personalizzato per Delegazione - che non è ricompreso nell'Accordo di Sub-Licenza del marchio - ad esempio, per il materiale informativo (es.: lettere e comunicazioni via email o fax, canali Social, ecc.).
- 1.5.6 Tali comunicazioni devono essere prodotte in riferimento al Socio Ordinario primario. Può essere ammessa, unicamente su autorizzazione della Società e concessa a seguito della presentazione di un'apposita istanza, la produzione di una targa e/o di uno striscione, di un roll-up promozionale, su

modello istituzionale, nel pieno rispetto delle norme concernenti la *"Corporate Identity"* della Società, che riporti la denominazione del Socio/club primario e l'indicazione della scritta *"Delegazione"* seguita da un riferimento territoriale. Il materiale autorizzato dovrà essere realizzato a spese del Socio richiedente, presso il fornitore indicato dalla Società. Il mancato rispetto delle presenti indicazioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto vigente e quelle per il mancato rispetto dell'Accordo di sub licenza del marchio;

- 1.5.7 La *"delegazione"* non acquisisce alcuna rappresentatività istituzionale del Socio Ordinario, né in seno a Scuderia Ferrari Club S.c. a r.l. e nemmeno all'esterno. Non è quindi, in alcun modo, a titolo di esempio, riconosciuta dalla Società, la figura di *"presidente di delegazione"* o *"rappresentante di delegazione"*, o similari. Trattasi, infatti, di posizioni funzionali legate all'attività interna e propria del Socio Ordinario;
- 1.5.8 Il Socio ordinario deve impegnarsi ad acconsentire alla Società, di riesaminare e rivalutare la coerenza dell'operazione di apertura di una delegazione, qualora si manifestino situazioni che possono contrastare con il dettato statutario. Tale valutazione viene effettuata su interpello di eventuali interessati alla Direzione Operativa, e con il coinvolgimento del Coordinatore del C.I.C.O., unitamente ai Componenti il Comitato rappresentanti l'area territoriale interessata ed ai Soci Sostenitori.
- 1.5.9 In ogni caso, la presenza di una *"Delegazione"* in un territorio non determina, in alcun modo, una potestà territoriale, lasciando immutata la facoltà alla Società di ricevere e deliberare per l'accesso di nuovi Soci Ordinari con sede nel territorio medesimo, secondo le procedure vigenti. Viene fatto salvo un diritto di prelazione, per la trasformazione della *"Delegazione"* esistente in Socio Ordinario, che potrà essere esercitato entro e non oltre il 30° giorno successivo al ricevimento di una nota informativa da parte della Direzione Operativa.
- 1.5.10 Ai Soci Ordinari che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme regolamentari, avessero già attivato delle *"Delegazioni"* di rappresentanza, viene concesso un tempo tecnico di mesi sei (6), per uniformarsi alle disposizioni approvate. Il loro mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

2 QUALITÀ DI TESSERATO

- 2.1 I Tesserati sono persone fisiche che, per il tramite dei Soci Ordinari di appartenenza, ovvero direttamente, ove ricorrano le condizioni, ed a seguito del versamento di un corrispettivo, hanno diritto di usufruire di taluni servizi e vantaggi resi disponibili dalla Società.
- 2.2 Sono previste le seguenti tipologie di Tesserati:
- Member: persona fisica di età pari o superiore ad anni quattordici (14);
 - Member Family: persona fisica di età pari o superiore ad anni quattordici (14) facente parte del nucleo familiare di un Tesserato Ordinario/Member in mancanza di un familiare Tesserato Ordinario/Member, non è prevista la possibilità di tesseramento "Member Family"
 - Junior: persona fisica di età inferiore ad anni quattordici (14), facente parte del nucleo familiare di un Tesserato Ordinario/Member. In mancanza di un familiare Tesserato Ordinario/Member, **non è prevista la possibilità di tesseramento Junior.**

Nel rispetto della classificazione di cui al punto 2.2, è facoltà di una persona fisica associarsi eventualmente a più Soci Ordinari.

- 2.3 I servizi e vantaggi previsti per i Tesserati Member sono fruibili, per la quasi totalità, anche dalla tipologia di tesserato Junior. I tesserati Junior non possono, infatti, usufruire dei servizi e dei vantaggi per i quali sono vigenti limitazioni legate all'età, quale ad esempio il divieto di accesso al complesso industriale del Socio Fondatore, ovvero alla Pista di Fiorano, fatte salve eventuali possibili deroghe, di volta in volta deliberate, su concessione del Socio Fondatore e rese note dall'Organo Amministrativo. Il Socio Ordinario provvede a comunicare alla Società il superamento del limite di età del Tesserato, qualora necessario.
- Al compimento degli anni quattordici (14), il Tesserato Junior usufruisce di tutti i servizi destinati al Tesserato Ordinario/Member, ancorché non in possesso di tessera idonea. I Rappresentanti Legali dei Soci Ordinari sono i garanti del rispetto delle limitazioni previste per i servizi, ed hanno l'obbligo di informare i propri Tesserati a qualsiasi livello.

- 2.4 Tutti i Tesserati, nonché i componenti degli organi amministrativi di ciascun Socio Ordinario, sono assoggettati alle norme di cui all'articolo 6 dello Statuto (Obblighi dei Soci Ordinari) nonché a quelle di cui

al punto 1.3.1 lettere b), c) e d) ed e) del presente Regolamento, soprattutto per quanto concerne comportamenti ed azioni in contrasto con i principi fondanti e lo scopo della Società. È fatto quindi obbligo al Rappresentante Legale del Socio Ordinario di mettere a conoscenza i propri Tesserati del contenuto delle norme statutarie e regolamentari vigenti nel rapporto con la Società.

2.5 Il numero dei Tesserati minimo di riferimento per un Socio Ordinario, al fine di fruire dei servizi di cui a punti 3. e 4., **è di 25 (venticinque) Tesserati Member**. Eventuali deroghe a tale limite minimo possono essere concesse dall'Organo Amministrativo della Società, unicamente nel caso di avviamento/start up di nuovi Soci Ordinari e per un periodo non superiore ad un (1) anno.

È facoltà dell'Organo Amministrativo proporre al Socio Ordinario, che non rientra nei limiti minimi di cui al presente punto, soluzioni risolutive che possono prevedere anche l'indicazione dell'accorpamento con altri Soci Ordinari.

La Società valuterà con particolare attenzione l'attività svolta dal Socio Ordinario nel primo anno dopo l'assunzione della qualifica di Socio Ordinario. Si applicano le regole di esclusione previste dallo Statuto.

2.6 Il tesseramento dei soggetti di cui al punto 2.1 può avvenire nel corso dell'intero anno solare; è, tuttavia, facoltà dell'Organo Amministrativo consentire la prescrizione anticipata per l'anno successivo, qualora opportuno, anche al fine di fare beneficiare i tesserati di alcuni dei servizi indicati nell'Allegato B.

Il tesseramento può avvenire anche in occasione di eventi di ampia rappresentatività e collettivi, come saloni e fiere oppure eventi sportivi motoristici, nei quali vi è la presenza organizzata di più Soci Ordinari. In tal caso, è previsto che il soggetto interessato possa chiedere l'iscrizione presso un Socio Ordinario di sua scelta, tenuto conto dell'elenco dei Club Ufficiali pubblicato a cura della Società. Relativamente all'entità della quota economica per tesseramento servizi e sulla gestione dell'abbinamento con il Socio Ordinario, dovranno essere rispettate specifiche disposizioni fornite dalla Direzione Operativa.

2.7 Qualora un Socio Ordinario per 2 anni consecutivi non dovesse rispettare il requisito numerico di cui al punto 2.5 del presente Regolamento, la Società potrà valutare l'esclusione del Socio Ordinario. I nuovi Soci Ordinari saranno tenuti ad osservare il requisito numerico di cui al punto 2.5 a partire dal terzo anno di attività.

2.8 Al termine di ogni anno, verranno assegnati ai Soci Ordinari che si sono contraddistinti in merito ai risultati ottenuti in relazione al numero di Associati (hanno priorità le iscrizioni al singolo Socio Ordinario di Tesserati Member/Ordinari, che contribuiscono con il pagamento annuale della quota d'iscrizione, rispetto a quelle di Tesserati Member Family e Junior), i seguenti premi:

- ***Top Club in the WORLD - MEMBER Numbers*** assegnato al Socio Ordinario con il maggior numero d'iscritti MEMBER;
- ***Top Foreign Club - MEMBER Numbers***, assegnato al Socio Ordinario ESTERO con il maggior numero d'iscritti MEMBER;
- ***Top Rookie Club of the Season***, assegnato al Socio Ordinario ESORDIENTE con il maggior numero d'iscritti MEMBER;
- ***Top Club with a WOMAN President***, assegnato al Socio Ordinario – cui presidente è una donna – con il maggior numero d'iscritti MEMBER
- ***BEST PERFORMANCE OF THE YEAR*** assegnato a quei Soci Ordinari che nel lasso di tempo preso in esame - gli ultimi 4 anni – abbia dimostrato una crescita numerica percentuale dei Tesserati ed una relativa costanza nella capacità di contribuire attraverso gli stessi alle attività sociali.

3 SERVIZI AI SOCI ORDINARI

I servizi ai Soci Ordinari sono quelli descritti all'**Allegato A**.

4 SERVIZI AI TESSERATI

I servizi ai Tesserati sono quelli descritti **all'Allegato B**.

5 EVENTI DEI SOCI ORDINARI

- 5.1 Fermo quanto previsto dall'art. 9 ultimo comma dello Statuto, non sono considerati in contrasto con gli scopi sociali di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto e possono pertanto essere organizzati dai Soci Ordinari i seguenti tipi di eventi, nel rispetto delle normative di tempo in tempo vigenti:
- a) i Ritrovi;**
b) gli Incontri.
- È riservata a Ferrari ed agli Enti ad essa appartenenti o collegati, l'organizzazione dei Raduni, ossia quelle Manifestazioni automobilistiche più importanti, aventi carattere di ufficialità nazionale od internazionale, che prevedano la partecipazione di vetture Ferrari e che abbiano generalmente una durata maggiore di una (1) giornata. Il presente Regolamento disciplina unicamente i Ritrovi e gli Incontri dei Soci Ordinari.
- I *"Ritrovi"* sono eventi organizzati da singoli Soci Ordinari o da una pluralità di essi, anche in collaborazione con Enti appartenenti o collegati alla Ferrari. Hanno carattere locale, provinciale, regionale o interregionale, sono in genere legati ad una celebrazione specifica (es. anniversario della fondazione di un Socio), hanno finalità preferenzialmente istituzionali ed hanno, generalmente, la durata di un (1) giorno. I Ritrovi non hanno tuttavia scopi commerciali, direttamente o indirettamente, ma possono essere supportati da azioni di promozione, con lo scopo di favorirne la conoscenza. I Tesserati sono, in ogni caso, i destinatari preferenziali di tale tipologia di evento.
- Gli *"Incontri"* sono eventi di natura amicale e conviviale, ed hanno la stessa durata dei *"Ritrovi"*. Sono gestiti interamente dal Socio Ordinario organizzatore, non sono supportati da azioni di promozione esterna/o pubblicità, ed i destinatari sono i Tesserati del Socio Ordinario organizzatore.
- 5.2 Entrambe le tipologie di evento sopra citate devono essere chiaramente riferibili ed identificabili dagli appassionati come organizzate dal Socio Ordinario e non direttamente dalla Società o da Ferrari. Ogni e qualsiasi azione di promozione di un evento, effettuata mediante strumenti di comunicazione, pubblica o interna (es.: manifesti, cartelli, brochure, *leaflet*, pieghevoli, messaggi radiofonici, campagne Social, ecc.) deve, in ogni caso, rispettare i criteri di utilizzo del marchio dettati dall'Accordo di Sub-Licenza d'uso sottoscritto dal Socio Ordinario, sia eventuali ulteriori limiti imposti dal Socio Fondatore per tutelare il/i marchio/i di proprietà e/o licenziati, ivi comprese immagini e silhouette di autovetture GT e prototipi. In tal senso, il Socio ordinario dovrà sottoporre alla Direzione Operativa il materiale, per il controllo del rispetto delle disposizioni regolamentari, entro un tempo utile di almeno sessanta (60) giorni dalla data dell'evento. Per la realizzazione, produzione e diffusione del materiale promozionale, è ammesso l'uso di enti o società fornitrici esterne, che opereranno nel rispetto dei criteri di protezione, sotto la diretta responsabilità del Rappresentante Legale del Socio Ordinario. Di tale opzione, il Socio Ordinario deve informare la Direzione Operativa. Il Socio Ordinario, provvederà a comunicare alla Direzione Operativa il calendario completo delle proprie attività come da indicazioni della Direzione stessa (es. inserimento in consolle, ecc.) entro i termini indicati dalla stessa. Le attività non dovranno inoltre sovrapporsi con altri eventi già in calendario nella stessa provincia da parte di un altro Socio Ordinario. In tal caso, si autorizzerà l'evento del Socio Ordinario che per primo ha comunicato l'evento.
- 5.3 L'organizzazione di Ritrovi ed Incontri è finalizzata alla promozione ed al coordinamento delle iniziative culturali, sociali e sportive dei Soci Ordinari, da attuarsi attraverso la più ampia collaborazione e lo scambio di relazioni tra essi. Trova infatti applicazione l'articolo 3 - Scopo della Società, dello Statuto con riferimento specifico ai punti dalla a) alla h).
- La massima attenzione dovrà essere posta dal Socio Ordinario sia nella calendarizzazione degli eventi, evitando sovrapposizioni, sia nella promozione degli stessi attraverso strumenti di comunicazione che, nel caso di uno sviluppo dell'evento su scala territoriale estesa, come ad esempio quella regionale o interregionale, o più ampia, non deve prevedere azioni che possono contrastare con l'attività di altri Soci Ordinari (es. operazioni di marketing associativo). I Componenti del C.I.C.O. effettuano il coordinamento ed il controllo rigoroso, rapportandosi con la Direzione Operativa della Società e con i colleghi, mediante note informative specifiche diffuse anche via telematica.
- 5.4 Per gli eventi di cui al punto 5.1, *"Ritrovi"* ed *"Incontri"*, è ammessa una durata superiore ad un (1) giorno, unicamente previa verifica e autorizzazione della Società, rilasciata per il tramite della Direzione Operativa. Il Socio dovrà dunque informare la Società dei contatti intercorsi e delle autorizzazioni ricevute da parte del Dealer Ferrari presente sul proprio territorio. Dovrà altresì informare, tenendo sempre in copia la Direzione Operativa, anche il delegato regionale del Ferrari Owners Club di competenza almeno sessanta (60) giorni antecedenti l'evento in programma.
- 5.5 È cura del Socio Ordinario che intenda organizzare un evento in una provincia dove sono attivi degli altri Soci Ordinari, prima ancora di informare la Direzione Operativa, dare tempestiva comunicazioni ai Soci Ordinari della suddetta provincia dell'iniziativa (contestualmente informando la Direzione Operativa, con copia della comunicazione trasmessa); i Soci Ordinari della provincia in oggetto

e consultati valuteranno se l'iniziativa descritta sia in contrasto con le proprie attività sociali e comunicheranno prontamente al Socio Ordinario richiedente e alla Direzione Operativa il loro parere al riguardo. Sono incentivate forme di collaborazione tra Soci Ordinari.

- 5.6 È vietata l'organizzazione, nell'ambito dei Ritrovi e/o degli Incontri, di gimkane e/o gare che coinvolgano autovetture Ferrari.
È altresì vietata la stipula di accordi per l'ottenimento di servizi non ricompresi tra quelli forniti dalla Società, in via diretta o per convenzione specifica da essa stipulata, con soggetti terzi in contrasto con l'attività della Società stessa ovvero del Socio Fondatore. A titolo di esempio, si cita il noleggio vetture per l'effettuazione di test drive. L'esame del servizio oggetto d'interesse dovrà essere effettuato preventivamente dal Socio ordinario che intende utilizzarlo, in collaborazione con la Direzione Operativa della Società, e con l'intervento del Coordinatore del Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo. L'esito dell'esame sarà reso noto a tutti i Soci ordinari, costituendo valido riferimento.
- 5.7 Qualsiasi attività di comunicazione esterna (es. interviste rilasciate ad enti d'informazione e/o partecipazioni a trasmissioni televisive, radiofoniche, comunicazioni via social media, ecc.) riguardo le attività e le iniziative dei Soci Ordinari e della Società dovrà essere preventivamente sottoposta alla Direzione Operativa. Ciò al fine di consentire la coerenza delle iniziative di comunicazione della Società e del Socio Fondatore.
- 5.8 È vietata la collaborazione con associazioni non riconosciute di tifosi o altre, senza preventiva ed espressa autorizzazione da parte del Socio Fondatore Ferrari.
- 5.9 In relazione ai Social Media, si applicheranno le seguenti regole:
- (i) la denominazione delle pagine su piattaforma social dovrà essere: *"Scuderia Ferrari Club + nome del club"*. Per il Social Network *"Instagram"*, il nome utente dovrà essere *sfc_nomeclub*. La denominazione dei Club esteri dovrà essere seguita da un "-" e successiva indicazione in inglese della nazione di appartenenza (esempio: *sfc_curitiba-brazil*).
 - (ii) Per quanto riguarda i Soci Ordinari esteri, il nome del Socio Ordinario dovrà essere seguito da "-" e dalla denominazione della nazione di appartenenza rigorosamente in lingua inglese (ad esempio "Scuderia Ferrari Club Curitiba – Brazil").
 - (iii) All'interno delle informazioni del profilo del Socio Onorario dovrà essere inserito l'indirizzo e-mail ricevuto in dotazione dalla Società per attività di comunicazione esterna che reca dominio identico agli indirizzi ufficiali della Società ("*nomeclub*"@scuderiaferrari.club).
 - (iv) La descrizione della pagina su social network sarà *"Official Ferrari Club Member of Scuderia Ferrari Club, a Ferrari Company that supports our Fans' Passion"* al fine di trasmettere all'utente della pagina un messaggio di coerenza ed attendibilità del contenuto.
 - (v) L'immagine del profilo sarà indicata annualmente dalla Direzione Operativa e non potrà diversamente essere personalizzata.
 - (vi) L'Utilizzo dei canali Social Network dovrà sempre essere improntato a criteri di comunicazione corretta, rispettosa, evitando qualsiasi contenuto che si ponga in contrasto con norme di legge, di cattivo gusto, osceno o offensivo, violento, discriminatorio o lesivo della sensibilità altrui, che violi in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d'autore, di proprietà intellettuale e/o industriale, che costituisca forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio.
- 5.10 Il mancato rispetto delle norme regolamentari di cui ai punti da 5.2 a 5.9, accertato e documentato, comporterà l'attivazione delle procedure disciplinari previste dallo Statuto e quelle identificate nel presente Regolamento, nonché eventuali ulteriori azioni legali, civili e/o penali, da parte del Socio Fondatore.

6 CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI

- 6.1 Tutti i contributi/corrispettivi per i servizi erogati dalla Società, sono di regola deliberati, in ragione d'anno, dall'Assemblea Ordinaria. Qualora questa non provveda alla determinazione, l'entità degli importi dei contributi/corrispettivi fissati per l'anno precedente si applicano al periodo successivo.
- 6.2 La quota consortile annua a carico del Socio Ordinario, di cui all'articolo 12 - primo e secondo periodo dello Statuto vigente - è di € 200. La quota consortile deve essere versata per intero dai Soci Ordinari,

alla Società, entro e non oltre il 27 gennaio di ogni anno, alle ore 12.00 CET, in unica soluzione. Il Socio Ordinario inadempiente ha la possibilità di regolarizzare il pagamento entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine del 31 marzo, il Socio Ordinario inadempiente sarà sottoposto al procedimento di esclusione ai sensi dello statuto della Società. Resta fermo che fino alla data di regolarizzazione del pagamento della quota consortile annua, il Socio Ordinario inadempiente è privo della possibilità di fruire dei servizi elencati all'Allegato A del presente Regolamento e di utilizzare - in qualsiasi modo e forma - il marchio/logo Scuderia Ferrari Club. Il versamento della quota consortile conferisce il diritto al Socio Ordinario alla partecipazione all'Assemblea dei Soci che si svolge solitamente nel mese di marzo.

6.3 I Soci Ordinari entranti hanno l'obbligo di versare la quota consortile annua per intero. L'anno di riferimento coincide con l'anno di sottoscrizione dell'atto di acquisizione della quota. Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di acquisizione della quota di capitale di cui all'articolo 11 dello Statuto vigente, fatto salvo l'anno di riferimento come sopra individuato. Il versamento dovrà essere effettuato in stretta osservanza delle procedure organizzative contabili ed informatiche messe a disposizione dalla Società.

6.4 Il corrispettivo per servizi dovuto per ogni Tesserato, in ragione d'anno, nelle tipologie come individuate nel paragrafo 2.2 del presente Regolamento è, di base, il seguente:

- Member: da un minimo di 27,00€ (Iva compresa) ad un massimo pari al doppio del minimo

L'esatto ammontare del corrispettivo annuale di cui sopra sarà determinato da parte dell'Organo Amministrativo, unitamente ad eventuali quote particolari dedicate a Family e/o Junior. Il corrispettivo deve intendersi a forfait ed è, quindi, dovuto per intero ed in unica soluzione indipendentemente dal momento di sottoscrizione. La tessera per i servizi di Scuderia Ferrari Club avrà durata annuale, dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre di ogni anno. Tuttavia, per ragioni di comprovata esigenza e/o necessità, è facoltà dell'Organo Amministrativo prorogare il termine ultimo per il pagamento del corrispettivo, estendendo eccezionalmente la validità della tessera per i servizi di SFC sino al termine prorogato.

Ogni Socio Ordinario avrà l'onere di uniformare il proprio processo di tesseramento al presente modello di gestione. Eventuali iniziative di riduzione del corrispettivo di cui al punto 6.4, potranno essere assunte dalla Società, sentito il Comitato di Indirizzo e di Coordinamento operativo, in determinati periodi dell'anno, tenuto conto, in linea di principio, delle tipologie di servizi fruibili dai tesserati. La Società dovrà, in ogni caso, promuovere tali opzioni, unicamente per il tramite dei Soci Ordinari, e non direttamente.

7 MERCHANDISING

7.1 L'uso del Logo *Scuderia Ferrari Club* è regolato dall'Accordo di Sub-Licenza, di cui al presente Allegato C, a termini del quale è fatto divieto al licenziatario di svolgere qualsiasi attività di *merchandising*, *franchising* o *licensing* per fini commerciali o non; a mero titolo esemplificativo, pertanto, nessun Socio Ordinario potrà produrre o far produrre gadget ed oggetti di qualunque tipo, anche elettronici, utilizzando il Logo Scuderia Ferrari Club e/o il nome della Società o del Socio Ordinario stesso.

7.2 La distribuzione ai tesserati dei soli materiali promozionali forniti dalla Società e recanti il predetto marchio, potrà avvenire presso la sede del Socio Ordinario o in occasione degli eventi organizzati dallo stesso.

8 SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE DI SOCI ORDINARI

8.1 Valgono le prescrizioni contenute nell'articolo 9 - "*Sponsorizzazione da parte dei Soci*" dello Statuto. L'autorizzazione alla sponsorizzazione potrà essere rilasciata unicamente su istanza rivolta all'Organo Amministrativo veicolata per tramite della Direzione Operativa della Società.

8.2 Nel caso di sponsorizzazione degli eventi di cui al punto 5.1 a) e b), l'istanza, supportata da idonea documentazione (cartacea, informatica, marchi, immagini, ecc.), dovrà essere indirizzata ed inviata all'Organo Amministrativo con almeno sessanta (60) giorni di anticipo rispetto alla produzione di qualsiasi materiale promozionale relativo all'evento ed, in ogni caso, con almeno sessanta (60) giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento.

8.3 Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, nel caso di sponsorizzazione legata alla sola attività istituzionale del Socio Ordinario (es.: carta da lettera, manifesti per marketing associativo e tesseramento), l'istanza dovrà essere inviata all'Organo Amministrativo con almeno (30) giorni di anticipo rispetto alla messa in produzione del materiale promozionale.

- 8.4 L'Organo Amministrativo risponde al richiedente, direttamente o tramite proprio Delegato, che può essere anche il Componente il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo competente per territorio.
- 8.5 L'Organo Amministrativo, tramite proprio Delegato, ha la facoltà di dettare disposizioni specifiche relative alla progettazione e realizzazione grafica del materiale, nel rispetto delle regole di Corporate Identity del Socio Fondatore titolare del Marchio. In mancanza di riscontro al Socio Ordinario da parte dell'Organo Amministrativo, l'autorizzazione s'intende negata.
- 8.6 La stipula di accordi di collaborazione, sponsorizzazione o similari, con enti, strutture o società, persone giuridiche a qualsiasi livello, che operano in contrasto con il Socio Fondatore, suoi Sponsor o Partner Ufficiali, costituisce violazione del Patto tra i Soci, che comporterà l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al punto 12 del presente Regolamento.

9 IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO OPERATIVO (C.I.C.O.)

- 9.1 I compiti del C.I.C.O. e dei suoi Componenti sono quelli indicati nell'articolo 16 - primo e sesto periodo dello Statuto vigente. Nel dettaglio:
- Coordinamento territoriale: il Componente del C.I.C.O. (effettivo/supplente) ha l'obbligo di fornire ai Soci Ordinari della regione italiana ovvero dello stato estero di appartenenza, il proprio supporto tecnico/operativo ai fini di migliorare i rapporti ed il coordinamento tra Soci Ordinari e la Società, di garantire l'assolvimento degli obblighi statutari e regolamentari (es.: versamento delle quote consortili, versamento delle quote dei tesserati per l'erogazione dei servizi, il raggiungimento del numero minimo di tesserati come previsto dal punto 2.5 del Regolamento, vigilare sul rispetto dell'Accordo di Sub-Licenza) e di facilitare l'implementazione delle procedure informatiche;
 - Indirizzo programmatico: il Componente C.I.C.O. (effettivo/supplente) ha il dovere di supervisionare l'attività dei Soci Ordinari del territorio di competenza, nella sua pianificazione e nel suo svolgimento, intervenendo ove necessario nella programmazione/calendarizzazione delle iniziative, nonché per dirimere questioni controverse concernenti l'applicazione delle regole derivanti dallo Statuto e dal presente Regolamento nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 3 - "Scopo della Società" - punti dalla a) alla h) dello Statuto. Ha inoltre il dovere di raccogliere le informazioni relative a problemi, disservizi, attese e proposte su attività e servizi, facilitando il continuo dialogo con i Soci Ordinari dei territori sopra citati nel rispetto dell'articolo 16 - sesto periodo dello Statuto. Per la migliore condivisione delle informazioni, il Coordinatore del C.I.C.O. avrà cura di intrattenere un rapporto costante con la Direzione Operativa della Società. A tale scopo ogni Componente C.I.C.O. (effettivo/supplente) ha il dovere di informare, comunque, periodicamente il Coordinatore del C.I.C.O. e la Direzione Operativa della Società sull'andamento delle attività di competenza.
- 9.2 I Componenti del C.I.C.O., indicati nell'articolo 16 - secondo periodo dello Statuto vigente, hanno il dovere di svolgere i compiti di cui al punto 9.1, per garantire il coordinamento territoriale e l'indirizzo programmatico, a vantaggio dei Soci Ordinari della propria area di nomina.
- 9.3 La convocazione del C.I.C.O. e la determinazione dell'Ordine del Giorno dell'incontro, viene effettuata dal Coordinatore di concerto con la Direzione Operativa della Società. L'avviso di convocazione viene inviato almeno 30 giorni prima della data dell'incontro, a cura della Direzione Operativa. La data dell'incontro può essere individuata e comunicata, qualora sia possibile, con maggiore anticipo.
- 9.4 Alle riunioni del Comitato partecipa, di regola, il Componente Effettivo. Il Componente supplente interviene ai lavori nel caso di assenza del Componente effettivo. In caso di assenza anche del Componente Supplente, il Componente Effettivo potrà designare, per il singolo incontro, un altro Componente Effettivo delegato a partecipare.
In ogni caso, i Componenti del Comitato assenti agli incontri, ed i Soci Ordinari, hanno quale riferimento per le questioni trattate e deliberate nel corso delle riunioni, il Coordinatore del Comitato. La Direzione Operativa, sentito il Coordinatore, ha la possibilità di invitare alle riunioni del C.I.C.O. soggetti non componenti il Comitato, in relazione alla loro competenza e per la migliore trattazione delle tematiche inserite nell'ordine del giorno degli incontri. Partecipano alle riunioni del Comitato anche i Soci Sostenitori.
- 9.5 Le riunioni del C.I.C.O., nel corso del mandato dei suoi Componenti, sono almeno tre (3):
- D'insediamento, da convocare tempestivamente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16 terzo comma dello Statuto;
 - Di verifica, generalmente di medio mandato;

- Di fine mandato pre-Assemblea Generale,

che si svolgono, preferenzialmente, a distanza e con modalità telematica

- 9.6 I Soci Ordinari appartenenti ad una regione italiana o ad uno stato estero hanno l'obbligo di nominare un Componente Effettivo ed uno Supplente, entro i termini di calendario individuati nell'articolo 16 - terzo paragrafo dello Statuto vigente.
- 9.7 Alle assemblee territoriali (regioni in Italia, lo Stato Estero per i Soci Ordinari locati in altri paesi), convocate per lo scopo specifico (elezione dei Componenti Effettivo e Supplente del C.I.C.O.), a cura dei Componenti uscenti, partecipano, di norma, i Soci Ordinari in regola con gli obblighi statutari e regolamentari vigenti. La Direzione operativa, ovvero su delega il Coordinatore del Comitato, comunicherà ai Componenti il Comitato uscenti, in tempi coerenti con gli obblighi statutari, l'elenco dei Soci Ordinari in regola e di quelli la cui posizione è oggetto di valutazione, territorialmente suddiviso, affinché essi possano convocare le assemblee territoriali come statutariamente previsto. Alle Assemblee territoriali, i Soci Ordinari sono, di regola, rappresentati dal Presidente, o da un suo Delegato appartenente al medesimo Socio (delega formale scritta). L'Assemblea territoriale sarà costituita validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci Ordinari aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari aventi diritto al voto presenti.
- 9.8 Ad ogni Socio Ordinario è attribuito un voto. È ammessa la delega del voto ad altro Socio Ordinario avente diritto di partecipazione all'assemblea territoriale, fino ad un massimo di un (1) voto delegato per partecipante. Il Socio che avrà raggiunto il maggior numero di preferenze sarà il delegato effettivo, il secondo classificato sarà invece delegato supplente.
- 9.9 Come prescritto nell'articolo 16 - quarto paragrafo dello Statuto, copia della convocazione delle assemblee territoriali e del relativo verbale di nomina del componente effettivo e di quello supplente di ciascuna regione o di ciascun Paese estero devono essere trasmessi, con modalità telematica, alla Società, che provvederà alla convocazione d'insediamento del CICO ed alla comunicazione ufficiale della sua composizione a tutti i Soci. Analogamente sarà fatto per tutte le riunioni delle delegazioni, cui convocazione e verbale dovranno sempre essere inviati per copia alla Direzione Operativa.
- 9.10 I candidati al ruolo di Componente del C.I.C.O. **devono essere Presidenti/Legali rappresentanti e Tesserati di un Socio Ordinario** con almeno due (2) anni di appartenenza alla Società, ed in regola con il rispetto degli obblighi statutari e regolamentari vigenti. Non potrà essere eletto delegato, il legale rappresentante di un Socio Ordinario che nell'anno precedente non abbia rispettato i requisiti di cui al punto 2.5 del presente Regolamento. In considerazione di quanto sopra, ne deriva che i Presidenti dei Soci Ordinari che nell'anno precedente non abbiano rispettato i requisiti di cui al punto 2.5 del presente Regolamento non potranno né candidarsi a ricoprire la carica di delegato né tantomeno esprimere la preferenza al voto. Nelle regioni o Paesi esteri ove è presente un solo Socio Ordinario in regola con gli obblighi statutari regolamentari, assumerà il ruolo di Componente Effettivo d'ufficio, il Presidente del Socio medesimo. Il ruolo di delegato supplente spetterà, sempre d'ufficio, al vice presidente del Socio Ordinario. Qualora in un'area geografica (nazione estera o regione) l'unico Socio Ordinario presente non rispettasse il requisito numerico di cui al punto 2.5 la medesima area geografica non sarà rappresentata all'interno del Comitato.
- 9.11 Nel caso in cui regioni o Paesi esteri non procedano entro i termini stabiliti dallo Statuto, alla nomina dei propri rappresentanti nel Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo, la Società procederà d'ufficio, assegnando il ruolo ai Presidenti dei due Soci Ordinari di più vecchia costituzione. Il Componente Effettivo sarà individuato sempre con lo stesso criterio.
- 9.12 Il Coordinatore del C.I.C.O., oltre a quanto indicato nell'articolo 16 - terz'ultimo comma dello Statuto, svolge principalmente il ruolo di supporto verso i Componenti del Comitato nell'attuazione dei compiti indicati nel punto 9.1 e coordina l'attività informativa diretta ai Componenti assenti alle riunioni.
- 9.13 I Componenti del C.I.C.O. nominati a livello territoriale **non hanno poteri di rappresentanza della Società ovvero del Socio Fondatore.**
- 9.13.1 La carica di Componente del C.I.C.O. è gratuita (articolo 16 - ultimo paragrafo dello Statuto); i Soci Ordinari potranno tuttavia deliberare, al fine di agevolare l'esercizio delle prerogative di ciascun Componente, di contribuire alle spese sostenute dal Componente del C.I.C.O. di riferimento per territorio. Tali contributi saranno in ogni caso totalmente svincolati dalla gestione economica della Società e dagli obblighi statutari dei Soci Ordinari.
- 9.13.2 Il Coordinatore del C.I.C.O. ed i Componenti eletti, sottoscrivono, nel corso della riunione d'insediamento, una dichiarazione nella quale s'impegnano a svolgere il ruolo nel rispetto delle regole

con impegno, imparzialità e in assenza d'interessi, diretti o indiretti, connessi alla gestione del ruolo e delle attività della Società e dei Soci Ordinari, pena la decadenza dall'incarico. Tale operazione, è gestita dal Coordinatore del Comitato.

- 9.14 Di ogni riunione del C.I.C.O. viene redatto un verbale, a cura di un Segretario nominato nel corso della riunione, ovvero dal Coordinatore, entro il 15° giorno successivo alla data dell'incontro. Il documento è inviato entro i 15 giorni dalla data della riunione ai Componenti il Comitato partecipanti, per la segnalazione di eventuali precisazioni e/o integrazioni. Il testo, eventualmente aggiornato ed integrato, è poi inviato a mezzo email a tutti i Soci Ordinari. Copia dei verbali è conservata presso la Direzione Operativa della Società. Medesime procedure valgono anche per le riunioni delle Delegazioni Regionali.
- 9.15 La Direzione Operativa della Società, di concerto con il Coordinatore del Comitato, può organizzare seminari di formazione/informazione sulle tematiche d'interesse nella gestione, programmazione, coordinamento operativo e promozione delle attività del marchio e dell'immagine, nonché sugli aspetti legali, dedicati ai Componenti del Comitato, al fine di migliorare il coordinamento nella gestione delle relazioni con i Soci Ordinari. Qualora ricorrano le condizioni, la partecipazione a tali seminari è allargata a rappresentanti dei Soci Ordinari.

10 CORPORATE IDENTITY

- 10.1 Il Socio Fondatore, al fine di creare un'immagine coordinata dei vari Sodalizi associati alla S.c.a r.l., ha ideato un manuale di Corporate Identity.
- Tale documento sarà il punto di riferimento per la produzione di qualunque materiale di comunicazione e non saranno accettati stampati diversi da quelli indicati.
- Nel manuale saranno indicati anche i fornitori ufficiali dei materiali pubblicati.

11 CODICE DI CONDOTTA

- 11.1 La Società ha adottato il Codice di condotta di Ferrari NV ([www. http://corporate.ferrari.com/it/governance/codice-di-condotta](http://corporate.ferrari.com/it/governance/codice-di-condotta)), la cui osservanza costituisce obbligo per i tutti i Soci nonché per tutti i Tesserati e i componenti degli organi amministrativi di ciascun Socio Ordinario.

12 SISTEMA SANZIONATORIO

- 12.1 I Soci Ordinari, nel caso di accertata adozione di condotte non conformi alle norme statutarie, al presente Regolamento, ovvero lesive dell'immagine della Società o in ogni caso in contrasto con gli scopi della Società, ivi compresi quelli previsti nell'Accordo di Sub-Licenza del marchio, sono assoggettati all'applicazione di azioni sanzionatorie, da parte della Società stessa.

Le azioni sanzionatorie, che saranno comunicate con provvedimento scritto emanato dall'Organo Amministrativo o da suo Delegato, sono le seguenti:

- Ammonimento scritto;
- Diffida scritta;
- Sospensione temporanea dei servizi al Socio Ordinario per un periodo minimo di tre mesi e comunque fino all'eventuale ripristino delle condizioni di rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
- sospensione dell'autorizzazione all'uso del Marchio in sub-licenza;
- radiazione del Socio Ordinario ovvero di singoli tesserati.

- 12.2 La Società valuterà l'applicazione del sistema sanzionatorio anche nei casi in cui i fatti o gli eventi non siano riconducibili ad una diretta organizzazione del Socio Ordinario, ma viene rilevata la partecipazione o la collaborazione esterna dello stesso, o di suoi tesserati, oppure nel caso di utilizzo, da parte degli stessi soggetti, della denominazione e/o del marchio concesso in modo improprio, millantando capacità di rappresentanza della Società, generando comportamenti irrispettosi del clima e del lavoro della Società.

- 12.3 Il provvedimento scritto viene inoltrato, principalmente, tramite invio email sull'indirizzo ufficiale del Socio Ordinario assegnato dalla Società. Le sanzioni sono irrogate previa valutazione della gravità

dei comportamenti da sanzionare, avuto riguardo alle circostanze ed all'eventuale reiterazione di comportamenti in violazione delle norme suddette.

- 12.4 Nei casi di particolare gravità, la Società procede - anche direttamente, senza irrogazione di altre sanzioni
- all'esclusione del Socio Ordinario ai sensi dell'articolo 7 "Cause di esclusione dalla Società dello Statuto".
- 12.5 Ai fini dell'accertamento delle situazioni e delle condizioni che possono comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio, contribuiscono in modo rilevante, a livello territoriale, i Componenti del Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo ai quali i Soci Ordinari che ritengano necessario l'intervento, dovranno riferirsi, in prima istanza, per segnalare e documentare fatti e circostanze, ritenuti non conformi e/o lesivi. I Componenti, verificata l'impossibilità di dirimere la situazione, informano e documentano la Società sulle questioni sorte tramite il Direttore Operativo.
- 12.6 L'Organo Amministrativo o suo Delegato, ai fini di un più approfondito esame delle questioni segnalate e determinare la sanzione, può chiedere l'intervento del Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo nella sua collegialità, tramite il Coordinatore.
- 12.7 Si richiama, comunque, l'attenzione a quanto disposto negli articoli 7 e 25 dello Statuto vigente, "Cause di esclusione dalla Società" e "Collegio Arbitrale", ai quali si rinvia espressamente.

Allegato A

Servizi ai Soci Ordinari

I Servizi che la Società eroga ai propri Soci sono servizi esclusivi e non possono essere ceduti a terzi.

IL SERVIZIO VISITE IN FABBRICA - FACTORY TOUR

La Società, attraverso Ferrari S.p.A., e subordinatamente e compatibilmente con le policy di accesso adottate dalla stessa, mette a disposizione per i propri soci un numero di giornate annue per permettere la visita della Fabbrica (*Factory Tour*).

Prenotazione del servizio

Il Socio, attraverso la modalità comunicata dalla Direzione Operativa della Società, con apposita circolare interna, ha facoltà di richiedere il servizio Visita in Fabbrica - *Factory Tour*.

L'accesso al servizio sarà possibile ai Soci in regola con gli obblighi statutari e regolamentari vigenti. Hanno priorità nella prenotazione, da effettuarsi nei tempi e nei metodi comunicati con l'apposita circolare, i Soci che NON hanno usufruito del servizio nell'esercizio precedente ed i Club esteri. Una volta accettata la prenotazione questa verrà comunicata a mezzo email, utilizzando l'indirizzo ufficiale rilasciato dalla Società al Socio.

Procedura

Il Socio/Club, con l'accettazione del Servizio, s'impegna a corrispondere a Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l., entro i termini comunicati, un contributo per visita pari a 100 Euro (ex. Art. 12 Statuto).

I Soci che, pur avendo prenotato il servizio, si rendano assenti ingiustificati, perderanno il diritto ad usufruire del servizio per anni 2 (due), senza possibilità di restituzione del contributo versato.

Erogazione del servizio

Il Servizio viene erogato dagli enti Maranello Experience e Sicurezza industriale di Ferrari S.p.A.. Non sono ammessi all'interno della fabbrica minori di anni 14 ed animali. Il percorso della Visita in Fabbrica, eventualmente comunicato tramite la circolare interna, può variare a causa di esigenze interne della Ferrari S.p.A.. In tal senso, il dettaglio del servizio, potrà essere di volta in volta specificato e trasmesso dalla Direzione Operativa ai Soci prenotati.

SCUDERIA FERRARI CLUB LOCATOR

La Società, attraverso Ferrari S.p.A., mette a disposizione per i propri soci la consolle virtuale SFC Locator al seguente indirizzo: <https://www.scuderiaferrari.club/iscriviti/>. SFC Locator consente ai visitatori del sito Ferrari di individuare, in modo automatico, i Club più vicini all'area di provenienza della richiesta.

L'aggiornamento di tale servizio sarà semestrale.

I dati che saranno visibili per gli utenti del sito Ferrari, saranno quelli che il Club ha inserito nella piattaforma SFC, area Profilo Club.

IL CHRISTMAS PACK

In occasione delle Festività Natalizie, qualora nel corso della stagione il Socio Fondatore dovesse mettere a disposizione della Società alcuni omaggi Ferrari, SFC S.c. a r.l. invierà ai Soci, in regola con gli obblighi statutari e regolamentari, il cosiddetto **"Christmas Pack"**.

Il contenuto del Christmas Pack potrà ricomprendere, a titolo esemplificativo, Poster Ferrari, Magazine e/o altre pubblicazioni Ferrari.

Gli omaggi che la Società metterà a disposizione NON potranno per qualsivoglia motivo essere oggetto di vendita da parte dei Soci e/o dei tesserati. Potranno essere, infatti, utilizzati per incentivi verso singoli tesserati che si sono contraddistinti per l'attività svolta a favore del Club, (es.: partecipazione al maggior numero di eventi, aver apportato al Club il maggior numero di nuovi iscritti, eventuali lotterie, etc).

HELP DESK

La società ha attivato un accordo commerciale con il fornitore **AICOD**, per l'erogazione di un servizio di Help Desk riguardante, principalmente, i seguenti servizi:

- Tesseramento (controllo regolare caricamento dei dati, ed emissione tessera);
- Gestione caselle di posta elettronica ufficiale dei Soci: "nomeclub"@scuderiaferrari.club;
- Utilizzo della piattaforma SFC admin.scuderiaferrari.club
- Pagamenti Paypal (carte di credito non accettate, problemi d'iscrizione, problemi sistema "antiriciclaggio"/"antifrode", istruzione su concetti basilari di pagamento con carta di credito.
- Attivazione nuovi accessi
- Modifiche/smarrimento password di accesso alla piattaforma;
- Manutenzione ordinaria.
- Aggiornamento sito www.scuderiaferrari.club
- Aggiornamento locator

Il servizio sarà attivo tutti i giorni feriali con orario 9.00-13.00 / 14.00-18.00.

Sarà possibile contattare il servizio di Help Desk attraverso i riferimenti a seguire:

Aicod srl - Via Emilia Ovest, 45 - 43126 Parma - Italy

Orario: 9.00-13.00 / 14.00-18.00

Tel.: (+39) 0521-221280, selezione / select 5

Email: assistenza@scuderiaferrari.club

Allegato B

Servizi ai Tesserati

I Servizi che la Società eroga ai tesserati iscritti ai singoli Soci sono:

- Emissione della tessera nominativa, con validità annuale (1), personalizzata, con l'indicazione del Club Ufficiale di appartenenza. La tessera viene fornita con il Welcome Kit. Il contenuto del Welcome Kit può variare di anno in anno, in ragione dell'impulso creativo della Società e includere sia prodotti che servizi.
La distribuzione/consegna della tessera avviene unicamente per il tramite del proprio Club. La tessera servizi ha validità annuale a partire dal mese di gennaio e sino al mese di dicembre del medesimo anno.
- Sconto del 20% presso i Ferrari Store gestiti direttamente dall'Azienda (Es.: Maranello) – (1)
- Tariffe agevolate per l'accesso ai Musei Ferrari di Modena e Maranello (1)
- Sconto del 20% sugli acquisti effettuati su www.ferraristore.com (2)
- Ingresso gratuito Ferrari Challenge (1);
- Sconto per la sottoscrizione dell'abbonamento al The Official Ferrari Magazine (3)
- Accesso a scontistica per l'acquisto di abbonamenti digitali e testate giornalistiche selezionate dalla Società;
- Accesso gratuito ai contenuti *premium* delle piattaforme digitali messe a disposizione da Ferrari (3).

Note

- (1) previa esibizione della tessera per servizi in corso di validità - l'entità delle tariffe agevolate assoggettata a convenzione stipulata dalla Società e comunicata ai Club;
- (2) previa registrazione dei dati del tesserato sul sito www.ferraristore.it - registrazione effettuata, generalmente, per il tramite della Direzione del proprio Club di appartenenza;
- (3) previa segnalazione e controllo, del numero della tessera in corso di validità in sede di richiesta dell'abbonamento;
- Accesso a scontistica per l'acquisto dei ticket per:
 - Gran Premio d'Italia di Formula 1 e Moto GP, GP d'Italia ed eventuali ulteriori eventi F1 che saranno, di volta in volta, organizzati in Italia;
 - Eventi ufficiali Ferrari (ad es. Finali Mondiali Ferrari, Ferrari Challenge rounds, ecc.);
 - Parco tematico Ferrari World di Abu Dhabi e PortAventura (Tarragona – Spain)

L'entità delle riduzioni del costo sopra elencate, è assoggettata a convenzione stipulata dalla Società e comunicata ai Club.

Allegato C

ACCORDO DI SUB-LICENZA PER L'USO DEL MARCHIO SCUDERIA FERRARI CLUB (I° "Accordo")

TRA

SCUDERIA FERRARI CLUB S.c.ar.l., con sede legale in Via Abetone Inferiore n. 4, 41053 Maranello (MO)
(la "Società"), da una parte

E

L'associazione _____,
con sede legale in _____, Città _____,
eventuale presso _____,
PR _____, Cap _____, Nazione _____, fondata in data ____ / ____ / ____
ed entrata a far parte della Società Consortile Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. in data ____ / ____ / 20____
con denominazione di Scuderia Ferrari Club _____,
qui rappresentata dal suo legale rappresentante il/la signor/a _____
_____, nato/a _____, PR _____
in data, ____ / ____ / ____ (il "Socio"), dall'altra parte

(congiuntamente anche definite come le "Parti")

PREMESSO

- a) che FERRARI S.p.A., con sede legale in Via Abetone Inferiore n. 4, 41053 Maranello (MO) ("Ferrari") ha depositato il marchio SCUDERIA FERRARI CLUB in vari Paesi e classi;
- b) che la Società ha chiesto a Ferrari di poter utilizzare il marchio SCUDERIA FERRARI CLUB e la locuzione "Scuderia Ferrari Club" ivi contenuta in relazione alle attività di indirizzo, organizzazione e gestione di ogni aspetto riguardante la vita degli enti spontanei dei tifosi Ferrari e di coordinamento del rapporto relazionale tra questi enti e Ferrari, così come previsto dall'art. 2 dello statuto della Società (di seguito lo "Statuto") e come meglio precisato all'art. 3 del presente Accordo;
- c) che la Società non ha fini di lucro ed è consortile, così come previsto dall'art. 3 dello Statuto;
- d) che dalla costituzione della Società ad oggi sono stati costituiti diversi enti spontanei di tifosi Ferrari (i "Club"), per i quali sono stati creati dei loghi con il marchio SFC, la locuzione "Scuderia Ferrari Club" e l'aggiunta del nome della località di sede del Socio ("Vecchio Logo");
- e) che ad oggi sono presenti tipi di Marchi SFC con locuzione "Scuderia Ferrari Club" diversi fra loro;
- f) che la Società e Ferrari auspicano ora di uniformare il marchio SCUDERIA FERRARI CLUB e la locuzione "Scuderia Ferrari Club" per tutti i Club e che a tal fine Ferrari ha depositato un nuovo Marchio SCUDERIA FERRARI CLUB ("Marchio SFC") di cui all'Allegato 1 che, congiuntamente alla locuzione "Scuderia Ferrari Club" e al nome della località sede del Socio, formerà il nuovo logo dei rispettivi Club ("Nuovo Logo");
- g) la Società ed il Socio convengono di stipulare questo nuovo Accordo.

Sigla del Legale Rappresentante

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Accordo le parole scritte in maiuscolo hanno il seguente significato:

"Club" significano i diversi enti spontanei di tifosi Ferrari di cui al punto d) delle premesse;

"Iscritti" significano i membri del Socio come precisato all'art. 4.2 ii) del presente Accordo;

"Licenza" significa il contratto di licenza relativo all'uso del Marchio SFC stipulato tra Ferrari e la Società di cui all'art. 3.1 del presente Accordo;

"Marchio SFC" significa il logo, inclusivo di tutti i segni, disegni e colori caratteristici di Ferrari congiuntamente alla locuzione "Scuderia Ferrari Club" come previsto nell'Allegato 1 al presente Accordo e come definito al punto f) delle premesse;

"Nuovo Logo" significa il logo creato da Ferrari per il Socio composto dal Marchio SFC, dalla locuzione "Scuderia Ferrari Club" e al nome della località sede del Socio come previsto al punto f) delle premesse;

"Regolamento" si riferisce al Regolamento di esercizio dello Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. del 8 marzo 2012 e le eventuali successive modifiche decise dall'assemblea dei soci.

"Statuto" si riferisce allo Statuto dello Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. di cui al punto b) delle premesse;

"Vecchio Logo" significa il logo attribuito da Ferrari e dalla Società al Club finora come meglio definito al punto d) delle premesse;

2. PROPRIETÀ AL MARCHIO SFC, ALLA LOCUZIONE "SCUDERIA FERRARI CLUB" E AL NUOVO LOGO

2.1 Il Socio riconosce che Ferrari è e rimane titolare in esclusiva del Marchio SFC e dei segni distintivi che compongono il Marchio SFC ed il Nuovo Logo, e, come tale, si è riservata la facoltà di esercitare la più piena attività di controllo sulle modalità di utilizzo del Marchio SFC e della locuzione "Scuderia Ferrari Club", del Nuovo Logo nonché sulla qualità e conformità dell'attività svolta dalla Società e dal Socio rispetto agli standard qualitativi e di immagine propri di Ferrari, quand'anche la locuzione "Scuderia Ferrari Club" venga a costituire parte della denominazione del Socio.

2.2 La messa a disposizione del Marchio SFC e della locuzione "Scuderia Ferrari Club" in forma grafica e/o del Nuovo Logo e/o la consegna di materiali Ferrari e/o la sottoscrizione del presente Accordo non deve pertanto intendersi quale rinuncia da parte di Ferrari, anche solo implicita e/o parziale, ai propri diritti relativamente al Marchio SFC e/o al Nuovo Logo e/o al relativo azionamento in caso di uso illegittimo degli stessi da parte del Socio, dei suoi Iscritti e/o di terzi.

2.3 Resta altresì inteso che sono espressamente esclusi dall'oggetto del presente Accordo, e non potranno pertanto essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di Ferrari e/o della Società:

- gli altri segni distintivi di Ferrari (ivi inclusi quelli diversi dalla locuzione "Scuderia Ferrari Club" che compongono il Marchio SFC) e/o della Società; e
- le immagini, i suoni, i modelli, le fotografie, i disegni e/o gli altri diritti di proprietà intellettuale di Ferrari e/o della Società.

3. OGGETTO DELLA LICENZA CONCESSA DA FERRARI ALLA SOCIETÀ

3.1 Ferrari ha stipulato con la Società un accordo di licenza per l'uso del Marchio SFC e della locuzione "Scuderia Ferrari Club" (di seguito: la "Licenza").

3.2 In forza della Licenza la Società è autorizzata a fare uso del Marchio SFC e della locuzione "Scuderia Ferrari Club" ivi contenuta:

- i) per formare la propria denominazione sociale, senza possibilità di ulteriori aggiunte o personalizzazioni;
- ii) nella propria carta intestata istituzionale o altro materiale informativo relativo all'attività della Società;
- iii) ai soli fini del conseguimento dello scopo consortile della Società;
- iv) per formare la denominazione sociale dei soci della Società, nel qual caso Ferrari concede alla Società la possibilità di aggiungere il nome della località sede di un Socio al Marchio SFC e alla locuzione "Scuderia Ferrari Club".

4. OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO DI SUB-LICENZA TRA LA SOCIETÀ ED IL SOCIO

- 4.1** Ferrari ha altresì concesso alla Società la facoltà di concedere in sub-licenza l'uso del Marchio SFC e della locuzione "Scuderia Ferrari Club" ai soli soci della Società, previa accettazione da parte di questi ultimi dei termini e delle condizioni indicate da Ferrari mediante stipula del presente accordo di sub-licenza.
- 4.2** In base al presente Accordo, il Socio potrà utilizzare il Nuovo Logo esclusivamente:
 - i) all'interno della propria denominazione sociale, senza possibilità di ulteriori aggiunte o personalizzazioni senza il preventivo consenso scritto della Società;
 - ii) nella carta intestata istituzionale o altro materiale informativo destinato alle sole persone fisiche che aderiscono (sono iscritte) al Socio stesso (di seguito gli "Iscritti");
 - iii) ai soli fini del conseguimento dello scopo consortile della Società.
- 4.3** La concessione di tale sub-licenza comporterà l'obbligo del Socio di osservare le dimensioni e/o colori e/o posizionamenti e/o diciture indicate da Ferrari.
- 4.4** L'uso del Marchio SFC e della locuzione "Scuderia Ferrari Club" e del Nuovo Logo dovrà avvenire con le modalità ed alle condizioni contenute (i) nello Statuto e nel regolamento della Società e (ii) nelle presenti disposizioni (da ritenersi integrative dello Statuto e del regolamento della Società) ed in quelle successivamente comunicate da Ferrari, che se ne riserva la modifica a propria totale discrezione.
- 4.5** Il Socio si obbliga inoltre a far rispettare il presente Accordo anche ai suoi Iscritti e a terzi che collaborino con il Socio e, in caso di inosservanza, si obbliga ad assumere le opportune iniziative nei confronti dei suoi Iscritti e/o terzi, nonché a segnalare alla Società e a Ferrari eventuali ipotesi di inosservanza di cui venga a conoscenza e a fornire la necessaria collaborazione per consentire a Ferrari di intraprendere i provvedimenti ritenuti necessari e opportuni all'eliminazione dell'inosservanza delle disposizioni dell'Accordo.

5. UTILIZZO DEL LOGO REGIONALE

- 5.1** Ferrari e la Società hanno inoltre creato un Logo Regionale, di cui all'Allegato 2.
- 5.2** Il Socio che congiuntamente ad altri Club della stessa regione geografica volesse organizzare un evento per i suoi tifosi, ha la possibilità di chiedere alla Società l'autorizzazione ad utilizzare il Logo Regionale.
- 5.3** Il Socio dovrà sottoporre alla Società una richiesta scritta contenente una descrizione dell'evento che intende organizzare, segnatamente fornendo le seguenti informazioni:
 - a) Lista dei Club che partecipano all'organizzazione all'evento;
 - b) Descrizione dettagliata dell'evento organizzato,
 - c) Durata dell'evento,
 - d) Location dell'evento

- 5.4** La Società analizzerà la richiesta del Socio e in caso di valutazione positiva della richiesta, comunicherà per iscritto l'autorizzazione all'utilizzo del Logo Regionale entro 30 giorni dall'ottenimento della richiesta del Socio. L'autorizzazione all'utilizzo del Logo Regionale sarà rilasciata dalla Società unicamente per uno specifico evento e non da automaticamente diritto al Socio di utilizzare il Logo Regionale per altre attività e/o eventi senza una nuova specifica autorizzazione all'uso del Logo Regionale da parte della Società.

6. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE CIRCA L'USO DEL MARCHIO SFC, DELLA LOCUZIONE "SCUDERIA FERRARI CLUB", DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE E DEL NUOVO LOGO

6.1 È fatto espresso divieto al Socio:

- a) di utilizzare il nome Ferrari e/o il Marchio SFC e/o la locuzione "Scuderia Ferrari Club" e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte) per attività di merchandising, franchising o licensing, sia per fini commerciali che non;
- b) di produrre, far produrre o autorizzare terzi a produrre gadget ed oggetti di qualunque tipo, anche elettronici, utilizzando il nome Ferrari e/o il Marchio SFC e/o la locuzione "Scuderia Ferrari Club" e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte);
- c) di concedere il Marchio SFC e/o la locuzione "Scuderia Ferrari Club" e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte) in sub-licenza o darli comunque in uso a qualsiasi titolo a terzi, sia a fini commerciali che non;
- d) di utilizzare e/o concedere in uso il Marchio SFC e/o la locuzione "Scuderia Ferrari Club" e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte) per attività promozionali e pubblicitarie a favore di terzi;
- e) di concedere in uso il Marchio SFC e/o la locuzione "Scuderia Ferrari Club" e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte) ai propri sponsor;
- f) di trasferire a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, anche in operazioni di lease back su marchio con retrocessione dell'uso del nome al Socio la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte) a terzi;
- g) di continuare ad utilizzare il Marchio SFC e/o la locuzione "Scuderia Ferrari Club" e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte) dopo la perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Socio.

7. DOMAIN NAME FERRARI

7.1 Senza il preventivo consenso scritto della Società, che ne stabilisca anche termini e modalità, il Socio non potrà creare siti Internet e/o registrare nomi a dominio contenenti il nome Ferrari e/o la locuzione "Scuderia Ferrari Club" e/o (in tutto o in parte) la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo.

7.2 In ogni caso il Club riconosce e conferma sin d'ora che qualsiasi nome a dominio registrato contenente il nome Ferrari e/o la locuzione "Scuderia Ferrari Club" e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo, registrato in violazione delle disposizioni del presente Accordo o di qualsiasi aggiuntivo accordo tra le Parti, sarà di esclusiva proprietà di Ferrari e che ogni illegittima registrazione da parte del Club di segni distintivi identici o confondibilmente simili ai segni distintivi di Ferrari legittimerà Ferrari e/o la Società a (i) chiedere il trasferimento della titolarità in capo a Ferrari di cui il Socio dovrà farsi esclusivamente carico; (ii) rescindere il presente Accordo con effetto immediato come previsto all'art. 11.3 (a), e (iii) a chiedere ogni e qualsiasi risarcimento danno nei confronti del Socio.

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI FERRARI

8.1 Il Socio riconosce senza alcuna riserva o limitazione di alcun genere, i diritti di proprietà di Ferrari relativi al Marchio SFC e/o la locuzione "Scuderia Ferrari Club" e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo. Il Socio conferma e promette di non aver registrato o usato in passato rispettivamente si obbliga a non registrare o utilizzare, direttamente o indirettamente, o per il tramite di entità collegate e/o controllate, nazionali o estere, durante la validità del presente Accordo e anche dopo la sua fine, altri segni distintivi, immagini, suoni, modelli, e/o fotografie identici o confondibilmente simili ai segni distintivi di Ferrari e/o della Società.

- 8.2** Gli obblighi del Socio non sono soggetti ad alcuna limitazione, né temporale né geografica, e sono vincolanti per tutta la durata del presente Accordo e anche successivamente indipendentemente dal motivo di risoluzione del presente Accordo.

9. COMUNICAZIONI UFFICIALI DEL SOCIO E SOCIAL NETWORK

- 9.1** Per tutte le comunicazioni ufficiali, siano esse in formato cartaceo e/o per mezzo elettronico, il Socio si impegna a rispettare la forma e lo stile della lingua ufficiale del Club allo scopo di salvaguardare il prestigio e l'immagine di Ferrari e rispettare la sua filosofia di eccellenza.
- 9.2** Al Socio è stato assegnato un indirizzo email composto dalle seguenti parti "nomedelclub@scuderiaferrari.club", esempio "maranello@scuderiaferrari.club". Il Socio è tenuto ad utilizzare questo indirizzo email per tutte le comunicazioni ufficiali del club, ivi incluse le comunicazioni sui social network, e a fornire questo indirizzo email come indirizzo email di contatto con il club.
- 9.3** Nel caso in cui il Socio volesse registrarsi su un social network quali Facebook, Google+, Youtube, Myspace, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, Weibo, Tumblr, Wechat, Niconico, Foursquare, QZone, etc egli è tenuto a registrarsi con il suo nome sociale completo, ossia "Scuderia Ferrari Club" con l'aggiunta del nome della località sede di un Socio.
- 9.4** Tutte le pubblicazioni di immagini, testi, filmati e/o altri post inseriti in un social network devono essere rispettose e salvaguardare l'immagine e la filosofia di Ferrari. In caso di violazione, Ferrari ha la possibilità di chiedere l'immediata rimozione della pubblicazione lesiva da parte del Socio che sarà inoltre tenuto ad indennizzare Ferrari e/o la Società per il danno causato dalla pubblicazione lesiva sul social network.
- 9.5** Nel caso in cui la Società inviasse al Socio un'immagine, testo, filmato e/o qualsiasi altro post di Ferrari con la richiesta di pubblicazione sul social network utilizzato dal Socio (vedi allegato 3), quest'ultimo sarà tenuto ad adottare e a caricare la nuova immagine, testo, filmato e/o altro post entro 30 giorni dalla comunicazione e/o richiesta della Società.
- 9.6** Il Socio si impegna inoltre a comunicare alla Società l'indirizzo della propria pagina web nonché a comunicare ogni e qualsiasi social network al quale si è iscritto e più precisamente entro 30 giorni dalla registrazione al nuovo social network.

10. REVOCA DEL PRECEDENTE ACCORDO E DELL'USO DEL VECCHIO LOGO

- 10.1** Con la sottoscrizione del presente Accordo è revocato ogni precedente accordo tra le Parti e conseguentemente sono revocati con effetto immediato anche tutti i diritti ivi correlati e l'utilizzo del Vecchio Logo, che è sostituito con il diritto d'uso del Nuovo Logo oggetto del presente Accordo.

11. DURATA E MOTIVI DI RISOLUZIONE

- 11.1** Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato e potrà essere risolto da entrambe le Parti per iscritto con un preavviso di 3 mesi.
- 11.2** In caso di inadempienza delle disposizioni del presente Accordo diverse dalle violazioni gravi di cui all'art. 11.3, la Società notificherà al Socio per iscritto l'inadempienza e assegnerà a quest'ultimo un termine di 30 giorni per rimediare. Nel caso in cui entro il termine assegnato il Socio non dovesse adempiere e conformarsi agli obblighi di cui al presente Accordo, esso s'intenderà senz'altro risolto conformemente alle disposizioni dell'art. 1454 cc.
- 11.3** Le seguenti violazioni costituiscono violazioni gravi e giustificano una rescissione con effetto immediato dell'Accordo da parte della Società:
- a) violazione delle disposizioni dello Statuto e/o del regolamento della Società;
 - b) l'utilizzo della sub-licenza a fini diversi da quelli previsti dall'art. 4.2;
 - c) il mancato rispetto dei divieti elencati all'art. 6;

- d) la creazione di siti Internet e/o registrazione di nomi a dominio senza il preventivo consenso scritto della Società di cui all'art. 7.1;
- e) la registrazione e/o l'utilizzo di segni distintivi identici o confondibilmente simili ai segni distintivi di Ferrari come previsto all'art. 8.1.

11.4 Il presente Accordo si intende inoltre risolto di diritto, senza necessità di ulteriore comunicazione, nei casi di perdita della qualità di Socio per esclusione o recesso del Socio dal rapporto associativo disciplinati dallo statuto della Società (art.7 e 8 Statuto), con effetto a far data dalla ricezione delle comunicazioni di esclusione o di recesso.

11.5 Il presente Accordo verrà automaticamente a cessare anche in caso di revoca per qualsiasi motivo della Licenza concessa da Ferrari alla Società, sempre che Ferrari - a propria totale discrezione - non ritenga di stipulare direttamente con il Socio un contratto di licenza per permettere al Socio di continuare l'uso del Marchio SFC e della locuzione "Scuderia Ferrari Club" ai termini ed alle condizioni che Ferrari stabilirà.

In caso di revoca della Licenza concessa da Ferrari alla Società, il Socio, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Società, dovrà astenersi da qualsiasi uso del marchio SFC, della locuzione "Scuderia Ferrari Club", della denominazione sociale e del proprio Nuovo Logo conformemente a quanto previsto all'art. 10.

12. RISARCIMENTO

12.1 Il Socio sarà tenuto ad indennizzare la Società e/o Ferrari da ogni e qualsiasi danno, costo e/o spesa derivante dalla violazione delle disposizioni del presente Accordo come pure da qualsiasi eventuale azione e/o pretesa avanzata da terzi e relativa alle attività del Socio connesse al presente Accordo.

13. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE

13.1 In tutti i casi di risoluzione per qualsiasi motivo della Licenza e/o del presente Accordo, il Socio sarà immediatamente obbligato:

- a) a modificare la propria denominazione sociale, cessando l'utilizzo in qualsiasi forma del Marchio SFC, della locuzione Scuderia Ferrari Club, del Nuovo Logo nonché di qualsiasi altro segno distintivo o elemento di Ferrari e/o della Società eventualmente concesso in uso;
- b) a non usare e/o a non consentire a terzi di usare in qualsiasi modo e/o maniera, nessuna esclusa, il Marchio SFC, la locuzione Scuderia Ferrari Club, il Nuovo Logo nonché qualsiasi altro segno distintivo o elemento di Ferrari e/o della Società eventualmente concesso in uso;
- c) a restituire a Ferrari e/o, su richiesta di quest'ultima, a ritirare e distruggere tutto ciò che rechi il Marchio SFC, la locuzione Scuderia Ferrari Club, il Nuovo Logo, nonché qualsiasi altro segno distintivo o elemento di Ferrari e/o della Società eventualmente concesso in uso anche se congiuntamente ad altri segni e immagini, dandone adeguata prova a Ferrari ed alla Società;
- d) a distruggere eventuale materiale utilizzato o atto alla riproduzione del Marchio SFC, del Nuovo Logo o di qualsiasi altro segno distintivo o elemento di Ferrari e/o della Società eventualmente concesso in uso, dandone adeguata prova a Ferrari ed alla Società.

14. DISPOSIZIONI GENERALI

14.1 Completezza dell'Accordo: Il presente Accordo, congiuntamente alle premesse e ai suoi Allegati, allo Statuto e al Regolamento costituiscono l'intero accordo tra le Parti e prevalgono e sostituiscono ogni precedente accordo, patto o stipulazione scritta o orale precedentemente stipulata tra le Parti.

14.2 Modifiche: Qualunque modifica all'Accordo o ai suoi Allegati dovrà essere espressamente approvata per iscritto dalle Parti.

15. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

15.1 Al presente Accordo e a tutte le questioni relative allo stesso è applicabile, in via esclusiva, la legge italiana.

15.2 Ogni e qualsiasi controversia, anche di natura cautelare e conservativa, relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione derivante, conseguente o connessa all'Accordo sarà devoluta al Tribunale di Milano, Sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, con espressa esclusione di ogni altra Autorità Giudiziaria, salva la facoltà della Società e/o di Ferrari di adire ogni altro Foro che fosse eventualmente competente secondo le norme sulla competenza giurisdizionale.

In base all'articolo 9.6 il socio provvede a comunicare l'indirizzo internet dell'eventuale pagina web della sua associazione unitamente a quello dei principali Social Network:

Sito internet: www.

Facebook: www.facebook.com/scuderiaferrariclub (nome del club)

Twitter: www.twitter.com/sfc (nome del club)

Instagram: www.instagram.com/sfc (nome del club)

Maranello, / /

SCUDERIA FERRARI CLUB S.c.ar.l. Il Socio

Nome Cognome: Michele Antoniazzi *Nome Cognome:*

Carica: Amministratore Unico *Carica:* Rappresentante Legale dell'Associazione

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 codice civile (se applicabili, in quanto tutte le previsioni del Contratto sono state negoziate fra le Parti), il Socio approva espressamente i seguenti articoli: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Il Socio
Denominazione originale dell'Associazione

Denominata: Scuderia Ferrari Club

Nella persona del legale rappresentante della sua associazione:

Nome e Cognome:

Firma:

Sigla del Legale Rappresentante

Allegato 1

ALL'ACCORDO DI SUB-LICENZA PER L'USO DEL MARCHIO SCUDERIA FERRARI CLUB

LOGO SCUDERIA FERRARI CLUB S.C.AR.L.



LOGO SCUDERIA FERRARI CLUB ITALIANI



Esempio



LOGO SCUDERIA FERRARI CLUB ESTERI
(Introduzione Nazione)



Esempio



Allegato 2

ALL'ACCORDO DI SUB-LICENZA PER L'USO DEL MARCHIO SCUDERIA FERRARI CLUB

LOGO SCUDERIA FERRARI CLUB REGIONE



ESEMPIO



UTILIZZO CORRETTO DEL MARCHIO SCUDERIA FERRARI CLUB

La linea che divide i due micro loghi è trasparente.



UTILIZZO CORRETTO DEL MARCHIO SCUDERIA FERRARI CLUB CON SFONDO ROSSO



Allegato 3
IMMAGINE PROFILO SOCIAL NETWORK (esempio 2024)



+

Sigla del Legale Rappresentante